

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 162 DEL 09/11/2009

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25.11.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 23.11.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

TRIB. LUCERA - SEZ. FALLIMENTARE - R.G. N. 1237/09 = OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE.

L'anno duemilanove , il giorno nove , del mese di novembre , alle ore 19:25 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.11.2009 al 10.12.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 188 predisposta in data 03/11/2009 dal Responsabile del Procedimento dott. Andrea Berti (Proponente : Sindaco);

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 03/11/2009 dal Dirigente Responsabile dell'UFFICIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 03/11/2009 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 188.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 188 DEL 03/11/2009

TRIB. LUCERA - SEZ. FALLIMENTARE - R.G. N. 1237/09 = OPPOSIZIONE
ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': UFFICIO LEGALE
SERVIZIO: UFFICIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Berti

.....
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con sentenza n. 3/2004 depositata in data 07.05.2008 il Tribunale di Lucera ha dichiarato il fallimento della società *OMISSIS*;

- che in data 15.07.2009 il Comune di Cattolica ha depositato in Cancelleria e notificato al Curatore fallimentare istanza di insinuazione al passivo fallimentare di un credito chirografario di € 92.066,03 derivante dall'applicazione della "clausola penale" per la ritardata esecuzione delle opere nell'ambito del suddetto contratto d'appalto: più precisamente, il predetto credito vantato dal Comune nei confronti dell'impresa scaturisce dall'importo complessivo della penale contrattuale pari ad € 108.598,28 detratto il residuo credito dell'impresa per i lavori eseguiti pari ad € 16.532,25;

- con Nota prot. int. n. 27771 del 06.10.2009 il Settore 2 trasmetteva all'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica la documentazione relativa alla procedura concorsuale in oggetto ed in particolare la missiva del Curatore Fallimentare protocollata in data 02.10.2009 (prot. n. 27257) con la quale è stata comunicata la non ammissione al passivo del fallimento del credito chirografario di € 92.066,03 rivendicato dal Comune di Cattolica a titolo di "penale contrattuale" per il ritardo dell'impresa fallita nella esecuzione dell'appalto dei "lavori di recupero dell'edificio ex poste in Palazzo del Turismo";

- che con comunicazione e-mail del Curatore Fallimentare in data 26.10.2009 si è appreso che il Giudice Delegato ha ritenuto di non accogliere la domanda proposta dall'Amministrazione comunale sulla base della seguente motivazione: << *Esaminata la domanda numero 192 "COMUNE DI CATTOLICA": il G.D., condivise le eccezioni del curatore, non ammette il credito al passivo del fallimento di OMISSIS, in quanto non adeguatamente dimostrato e*

giustificato; in particolare non è applicabile la penale pattuita per il ritardo, l'importo è manifestamente eccessivo, e l'impresa vanta un credito nei confronti del comune, come peraltro ammesso. >>;

- che dalla stessa comunicazione e-mail del Curatore fallimentare si è altresì appreso che l'organo fallimentare, nel presentare il progetto di stato passivo, aveva disatteso la pretesa creditoria del Comune eccependo quanto segue: << *La quantificazione della penale applicata alla fallita non è conforme a quanto stabilito nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con D.M.L.L.P.P. n. 145 del 19/04/2000, il quale prescrive che nei casi di risoluzione per inadempimento della appaltatore i giorni per l'applicazione della penale non possano essere applicati "ad oltranza" fino all'accumulo della penale massima, bensì il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I termini di risoluzione contrattuali applicati al fine del computo dei giorni di penale oltretutto risulterebbero ben più lunghi anche di quelli indicati dall'art. 136 D.Lgs. 163/2006, pertanto il numero dei giorni computato al fine dell'applicazione della penale è dipeso paradossalmente esclusivamente dai tempi della pubblica amministrazione appaltante. Fra l'altro la penale così determinata rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 1384 C.C. Non essendovi certezza nella determinazione della penale, l'unico elemento risultante dagli atti depositati è il credito della fallita per 16.532,25 per lavori eseguiti e non ancora pagati.>>;*

- che, in considerazione del pochissimo tempo che vi era a disposizione per lo studio della pratica e per la predisposizione dei relativi atti e nell'imminenza della scadenza dei termini per impugnare lo stato passivo, l'Ufficio Unico di Avvocatura, ritenendo sussistere i presupposti per proporre opposizione, ha provveduto in data 02.11.2009 a depositare presso il competente Tribunale di Lucera il relativo ricorso;

Vista e condivisa la proposta di cui alla Nota dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica prot. n. 54/09 del 02.11.2009;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e) della Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria dei provvedimenti di decisione in merito alla resistenza in giudizio ed alla attivazione delle azioni giudiziarie: limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 12;";

- l'art. 12 della Convenzione (Procedure di gestione del contenzioso e rapporti tra l'Ufficio unico di Avvocatura e gli uffici amministrativi degli enti convenzionati);

Ritenuto necessario ed opportuno autorizzare, con apposito atto deliberativo avente effetto sanante ex tunc, la già proposta opposizione ex art. 98 L. Fall. avverso il Decreto del Giudice Delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento della società OMISSIS, chiedendone la riforma al fine di rivendicare la pretesa creditoria contenuta nell'istanza di ammissione al passivo depositata in data 15.07.2009;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Andrea Berti

ed all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di proporre opposizione ex art. 98 L. Fall. avverso il Decreto del Giudice Delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento della società OMISSIS, chiedendone la riforma al fine di rivendicare la pretesa creditoria contenuta nell'istanza di ammissione al passivo depositata in data 15.07.2009;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura con facoltà degli stessi di nominare il legale domiciliatario e sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del Dirigente del Settore Finanziario l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

.....